



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-437/16

**Repubblica italiana
contro
Commissione europea**

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020

«Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità»

1. *Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità*
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]

(v. punti 51-55, 59-61, 80, 81)

2. *Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata*
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies)

(v. punti 82, 83)

3. *Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente ai vincoli di bilancio e operativi – Giustificazione attinente alla natura della procedura di selezione – Inammissibilità*
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]

(v. punti 87, 89, 91)

4. *Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione attinente all'interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative – Inammissibilità*
[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1]

(v. punti 94, 98-100, 137, 159, 194, 195, 197, 198)

5. *Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Giustificazione attinente alla necessità di assicurare una comunicazione rapida ed efficace e di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati su un piano di parità – Ammissibilità – Presupposto – Interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative*
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6; regolamento del Consiglio n. 1, artt. 1 e 2)

(v. punti 211-214, 217-219)

6. *Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di ripercussioni sulle assunzioni già effettuate*
(Art. 266 TFUE)

(v. punti 224, 229, 230)

Sintesi

Con la sentenza Italia/Commissione (T-437/16), emessa il 9 settembre 2020, il Tribunale ha annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16, inteso alla costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell'audit¹, a motivo del fatto che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca, da un lato, della scelta della seconda lingua di tale concorso e, dall'altro, delle lingue di comunicazione tra l'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) e i candidati configurava una discriminazione ingiustificata fondata sulla lingua.

Il 12 maggio 2016, l'EPSO ha pubblicato il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell'audit, dai quali le istituzioni dell'Unione europea, principalmente la Commissione europea e la Corte dei conti europea, avrebbero attinto per assumere nuovi membri della funzione pubblica dell'Unione. In tale bando veniva precisato che la seconda lingua scelta per il concorso doveva essere il francese, l'inglese o il tedesco e che l'atto di candidatura doveva essere compilato in una di queste tre lingue. A giustificazione della limitazione suddetta venivano addotti la necessità di assicurarsi che le persone neoassunte fossero immediatamente operative, la natura della procedura di selezione e i vincoli di bilancio e operativi.

¹ Bando di concorso generale EPSO/AD/322/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell'audit (AD 5/AD 7) (GU 2016, C 171 A, pag. 1).

Il 5 agosto 2016, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento contro tale bando, mediante il quale essa ha fatto valere segnatamente che una limitazione siffatta configurava una discriminazione ingiustificata fondata sulla lingua. Dopo aver sospeso il procedimento fino alla pronuncia della sentenza Commissione/Italia (C-621/16 P)², il Tribunale ha accolto il ricorso.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati del concorso ad un numero ristretto di lingue, il Tribunale ha rilevato che tale limitazione costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata. Infatti, una limitazione siffatta tende a favorire i candidati aventi una conoscenza soddisfacente di almeno una delle tre lingue designate, a discapito degli altri candidati. Tuttavia, sono ammesse limitazioni a tale divieto di disparità di trattamento in base alla lingua, a condizione che esse siano oggettivamente giustificate e proporzionate alle reali esigenze del servizio.

In particolare, nell'ambito di una procedura di selezione del personale, le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità per valutare l'interesse del servizio e la natura particolare dei compiti da svolgere che possono giustificare un'assunzione fondata sulla conoscenza approfondita di una specifica lingua. Tuttavia, incombe all'istituzione che abbia limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell'Unione dimostrare che tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare.

Quanto alle ragioni addotte attinenti ai vincoli di bilancio e operativi e alla natura della procedura di selezione, il Tribunale ha statuito che esse non erano, di per sé stesse, idonee a giustificare la limitazione in questione, dal momento che esse non permettevano di dimostrare per quale motivo tale scelta avrebbe dovuto effettuarsi unicamente tra le tre lingue designate nel caso di specie.

Quanto alla ragione attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che non risultava possibile dimostrare, sulla base della sola descrizione delle funzioni previste dal bando impugnato, in che modo ciascuna delle tre lingue cui era stata limitata la scelta della seconda lingua del concorso in questione avrebbe permesso ai vincitori del concorso assunti di essere immediatamente operativi. Dall'altro lato, il Tribunale ha constatato che gli elementi prodotti dalla Commissione non erano idonei a dimostrare che la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso fosse capace di soddisfare le reali esigenze del servizio.

A questo proposito, il Tribunale ha anzitutto rilevato che gli elementi relativi alla prassi interna della Commissione e della Corte dei conti in materia linguistica non permettevano di stabilire quale fosse o quali fossero le lingue utilizzate dai servizi di dette istituzioni nel loro lavoro quotidiano.

² Con la sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C-621/16 P, EU:C:2019:251), la Corte ha confermato l'annullamento di due bandi di concorsi generali, a motivo del fatto che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca, da un lato, della scelta della seconda lingua di tali concorsi e, dall'altro, delle lingue di comunicazione tra l'EPSO e i candidati configurava una discriminazione ingiustificata fondata sulla lingua.

Poi, per quanto riguarda gli elementi relativi alle lingue utilizzate dai membri del personale della Commissione incaricati delle funzioni di audit nonché della Corte dei conti, il Tribunale ha osservato, da un lato, che essi non permettevano di stabilire quale fosse o quali fossero le lingue veicolari effettivamente utilizzate e, dall'altro, che risultava dall'analisi degli elementi suddetti che soltanto una conoscenza soddisfacente dell'inglese avrebbe potuto essere considerata come idonea a conferire un vantaggio ai potenziali vincitori del concorso in questione.

Infine, per quanto riguarda gli elementi volti a dimostrare che il francese, l'inglese e il tedesco sono le lingue straniere più studiate e parlate in Europa, il Tribunale ha sottolineato che essi non erano sufficienti per concludere che la limitazione in questione non era discriminatoria.

Così, il Tribunale ha concluso che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta, da parte dei candidati, della seconda lingua del concorso costituente l'oggetto del bando impugnato non risulta né oggettivamente giustificata, né proporzionata all'obiettivo di assumere amministratori che siano immediatamente operativi.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la limitazione della scelta delle lingue di comunicazione tra i candidati al concorso e l'EPSO, il Tribunale ha ricordato che, se certo il diritto di scegliere, tra le lingue ufficiali dell'Unione, la lingua da utilizzare negli scambi con le istituzioni riveste carattere fondamentale, non è escluso che l'interesse del servizio possa giustificare una limitazione siffatta. Tuttavia, tale limitazione deve fondarsi su elementi oggettivamente verificabili, tanto dai candidati al concorso quanto dai giudici dell'Unione.

Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che le ragioni addotte attinenti alla necessità di garantire una comunicazione rapida ed efficace e di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati su un piano di parità non possano giustificare una limitazione siffatta in assenza di elementi concreti che permettano di dimostrare che, alla luce delle funzioni da esercitare e delle reali esigenze del servizio, le lingue richieste per la comunicazione permettono ai candidati di essere immediatamente operativi.

Pertanto, il Tribunale ha statuito che le illegittimità constatate quanto al regime linguistico previsto dal bando impugnato inficiano la procedura di selezione nel suo insieme, determinando l'annullamento del bando nella sua interezza. Tuttavia, tale annullamento non può influire sulle eventuali assunzioni già effettuate sulla base degli elenchi di riserva formati all'esito della procedura di selezione in questione, tenuto conto del legittimo affidamento di cui beneficiano i candidati che si sono già visti offrire un posto di lavoro.